



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°197 TFT 14 del 12 dicembre 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

ERRATA CORRIGE

Sul precedente C.U. 188 TFT 13 del 05/12/2017 è stata pubblicata la seguente decisione del Tribunale Federale Territoriale:

“Procedimento 7/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI:

- a) GIACOMO LO MASCOLO;
- b) F.C.D. RAFFADALI.

*La Procura Federale con nota 3361/149 pfl17-18/CS/sds del 25 Ottobre 2017 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:
.....omissis.....*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a) *Mesi sei di inibizione al sig. Giacomo Lo Mascolo, Presidente, all'epoca dei fatti, della F.C.D. Raffadali;*
- b) *punti uno di penalizzazione, da scontarsi nel presente campionato, a carico della F.C.D. Raffadali, a titolo di responsabilità diretta.*

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.”

Si precisa in proposito che, avendo la società F.C.D. Raffadali (matr. 81180) cessate tutte le attività (C.U. 79 del 27/09/2017), il punto di penalizzazione posto a carico della predetta società dovrà essere scontato nell'eventuale campionato di competenza, ove dovesse formalizzare la propria partecipazione.

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carmelo Franco, nella riunione del giorno 12 dicembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 625/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. COMISO

Sig. ANTONIO LAURETTA (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Comiso)

Sigg. Antonino Gurrieri, Fabio Iemmulo, Francesco Mongelli, Giuseppe Mancuso, Ivan Rimmaudo, Mohammed Ourodjobo Moussa, Simoine Filippo Battaglia, Mohamed Ben Slouma, Mattia Di Pasquale, Giovanni Giallongo, Guerre Alioune Badara, Leonardo Licitra, Salvatore Nigita, Corrado Rizza, Davide Tasca, Angelo Tumino, Edoardo Gurrieri, Mirco Gurrieri e Antonio Gurrieri, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1^ categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.

4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 27/10/2017 proc. 3456/1224 pfi16-17 GC/CS/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Comiso;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Antonio Laurretta;

Antonio Laurretta;

- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Antonino Gurrieri, Fabio Iemmulo, Francesco Mongelli, Giuseppe Mancuso, Ivan Rimmaudo, Mohammed Ourodjobo Moussa, Simoine Filippo Battaglia, Mohamed Ben Slouma, Mattia Di Pasquale, Giovanni Giallongo, Guerre Alioune Badara, Leonardo Licitra, Salvatore Nigita, Corrado Rizza, Davide Tasca, Angelo Tumino, Edoardo Gurrieri, Mirco Gurrieri e Antonio Gurrieri.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Comiso;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Antonio Laurretta;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Antonino Gurrieri, Fabio Iemmulo, Francesco Mongelli, Giuseppe Mancuso, Ivan Rimmaudo, Mohammed Ourodjobo Moussa, Simoine Filippo Battaglia, Mohamed Ben Slouma, Mattia Di Pasquale, Giovanni Giallongo, Guerre Alioune Badara, Leonardo Licitra, Salvatore Nigita, Corrado Rizza, Davide Tasca, Angelo Tumino, Edoardo Gurrieri, Mirco Gurrieri e Antonio Gurrieri, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 dicembre 2017

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI